

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 30-09-2015

Messaggio n. 6024

OGGETTO: Indennità di disoccupazione ASpl lavoratori sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24 settembre 2015.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è stato abrogato l'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Di conseguenza - su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - l'Istituto non potrà più erogare prestazioni di "indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi" per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.

Per quanto riguarda le richieste di "indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi", per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.

Le richieste di "indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi" potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l'indennità di disoccupazione ASpl per lavoratori sospesi). Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, pertanto, l'Istituto erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.

Il Direttore Generale

Cioffi